

Numero 00861/2018 e data 29/03/2018 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 marzo 2018

NUMERO AFFARE 00135/2018

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da-OMISSIS-

e comunque degli atti con cui è stata rigettata la richiesta -OMISSIS-, nella sua qualità di associazione riconosciuta di protezione ambientale *ex lege* 349/86, -OMISSIS-;

LA SEZIONE

-OMISSIS-;

-OMISSIS-;

Viste le note difensive dei ricorrenti, -OMISSIS-;

-OMISSIS-;

Esaminati gli atti tutti e udito il relatore, presidente Gerardo Mastrandrea;

Considerato:

- che il ricorso in oggetto è stato presentato direttamente al Consiglio di Stato non in applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sui ricorsi amministrativi, in base alla procedura di presentazione diretta ivi prevista, ma senza rispettare il relativo rito;
- che, ordinariamente ed all'infuori della procedura di presentazione diretta del ricorso straordinario prevista dal citato art. 11, in sede consultiva gli atti devono esser trasmessi al Consiglio di Stato dal Ministero competente;
- che l'art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000 n. 205, che ha disciplinato la sospensione cautelare dell'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dispone: «*La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato*»; sicché è evidente che anche l'istanza di sospensiva deve essere trasmessa dal Ministero, il quale ha diritto d'interloquire e dovere di formulare una richiesta;
- che, tuttavia, ritenendosi il ricorso ritualmente proposto alle Amministrazioni intime e stante l'istanza di tutela cautelare, esigenze di giustizia impongono alle medesime di procedere con sollecitudine sulla base delle segnalate esigenze ad istruire il gravame, quanto meno sull'istanza cautelare medesima e comunque in seconda battuta in relazione al merito;
- -OMISSIS-;
- OMISSIS-;
- che, impregiudicato quanto sopra disposto in ordine alla domanda cautelare, la relazione ministeriale sul merito, insieme agli atti ad essa eventualmente allegati, in ossequio al diritto di accesso, dovrà essere comunicata alla parte ricorrente, con concessione di termini per controdedurre e replicare;

P.Q.M.

La Sezione invita l'Amministrazione a riferire con la massima urgenza sul ricorso, a partire dall'istanza cautelare, nei termini sopra descritti.

Sospende, pertanto, ogni ulteriore pronuncia sul ricorso in esame e rinvia l'esame dell'istanza di sospensiva.

Manda alla Segreteria di trasmettere il presente parere interlocutorio urgente con immediatezza via pec a tutte le Amministrazioni intimata ed anche alla parte ricorrente.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Gerardo Mastrandrea

Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Robeto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.